

CONGEDO PATERNITA'

Domanda: La legge di Bilancio del 2020 ha prorogato per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità elevandone a **sette giorni la durata**. La norma è valida anche per i lavoratori della scuola?

Risposta: La **Legge 28 giugno 2012, n. 92** all'art.4, comma 24, lettera a) ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013 – 2014 e 2015, il **congedo papà obbligatorio e facoltativo**. La disposizione stabilisce che i **padri (anche adottivi o affidatari) lavoratori dipendenti** hanno diritto ad un **congedo obbligatorio di un giorno** e ad un congedo facoltativo di **due giorni**, questi ultimi alternativi al congedo di maternità della madre lavoratrice, da fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino.

Successivamente, la **L. 28 dicembre 2015, n. 208** (all'art.1, comma 205) ha disposto la proroga per l'anno 2016 delle disposizioni della L.92/2012, aumentando a **due giorni il congedo obbligatorio, mantenendo gli ulteriori 2 giorni (alternativi al congedo della mamma)**.

La **L. 11 dicembre 2016, n. 232** (all'art.1, comma 354) ha prorogato i benefici anche per gli anni 2017 e 2018, apportando, però, alcune modifiche. In particolare, il congedo obbligatorio viene **mantenuto a 2 giorni per il 2017 ed aumentato a 4 giorni per il 2018**. Viene invece ripristinato, per l'anno 2018 (mentre non è stato previsto per il 2017), **un giorno il congedo facoltativo** da fruire in alternativa a quello della mamma.

La Legge di bilancio per il 2019 (**L.145 del 30/12/2018**) all'art.1, comma 278 prevede un'estensione del **congedo obbligatorio a 5 giorni** per il 2019 e la conferma, per il 2019, **dell'ulteriore giorno di congedo facoltativo** alternativo a quello della mamma.

Infine, la Legge di Bilancio per il 2020 (**L.160 del 30/12/2019**) eleva a **sette** giorni la durata del congedo obbligatorio confermando la fruizione, anche per l'anno 2020, del beneficio **dell'ulteriore giorno di congedo alternativo** a quello della mamma.

Rispetto alla possibile fruizione del congedo di paternità da parte del personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni (e, quindi, del comparto scuola) occorre considerare che la Funzione Pubblica è intervenuta con la nota **prot. 8629 del 20 febbraio 2013**, disponendo la non applicabilità del congedo di **paternità ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni** di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, tale applicazione è subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel d.lgs. n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto, e ciò nonostante la stessa legge del 2012 non faccia alcuna differenza tra dipendenti pubblici e privati e si rivolga ai padri lavoratori dipendenti in generale.

Di seguito una tavola di riepilogo delle disposizioni di cui si è trattato:

Legge	Congedo papà obblig.	Congedo papà alternativo	Validità per anno/i
L.28/06/2012 nr.92 (art.4, comma 24, lettera a)	1 giorno	2 giorni	2013 – 2014 – 2015
L.28/12/2015 nr.208 (art.1, comma 205)	2 giorni	2 giorni	2016
L.11/12/2016 nr.232 (art.1, comma 354)	2 giorni	Nessun giorno	2017
	4 giorni	1 giorno	2018
L.30/12/2018 nr.145 (art.1, comma 278)	5 giorni	1 giorno	2019
L.30/12/2019 nr.160 (art.1, comma 342)	7 giorni	1 giorno	2020